

Circolare informativa per la clientela n. 32/2012 dell'8 novembre 2012

SECONDO ACCONTO d'IMPOSTA 2012 IRPEF, IRES e IRAP

In questa Circolare

- 1. Imposte Acconti
- 2. Secondo acconto Irpef
- 3. Secondo acconto Ires
- 4. Secondo acconto Irap
- 5. Metodo previsionale
- 6. Acconto per la cedolare secca sugli affitti

1. IMPOSTE - ACCONTI

Le **persone fisiche**, le **società di persone** o enti equiparati e le **società di capitali** o enti equiparati sono tenuti al pagamento delle imposte e, conseguentemente, dei relativi **acconti**.

Il pagamento delle imposte avviene in due momenti nel corso dell'anno/esercizio:

- ad una **prima scadenza** il contribuente effettua il **versamento** del **saldo** delle imposte relative al periodo d'imposta precedente e del **primo acconto** per il periodo d'imposta in corso;
- ad una **seconda scadenza** il contribuente completa il **versamento dell'acconto** dovuto per l'anno con il pagamento della **seconda** *tranche*.

I contribuenti che non hanno conseguito redditi nell'anno precedente ovvero nell'anno in corso e che non hanno presentato la dichiarazione per il precedente periodo d'imposta, nonché i lavoratori dipendenti che non possiedono altri redditi ad eccezione dell'abitazione principale sono **esclusi** dal pagamento degli acconti.

Di seguito vengono analizzate le **modalità** di **calcolo** e la **tempistica** di **versamento** del secondo acconto d'imposta per le diverse tipologie di imposte dirette.

2. SECONDO ACCONTO IRPEF

I contribuenti soggetti ad Irpef obbligati al versamento degli acconti 2012, fatti salvi i casi di esclusione sopra indicati, sono le persone fisiche residenti o non residenti nel territorio dello Stato che nel corso del precedente periodo d'imposta (anno 2011) hanno conseguito un reddito in Italia e che nella relativa dichiarazione risultano a debito d'imposta.

Parimenti, chiamati al versamento degli acconti sono i **soci** delle **società** di **persone** e delle **società** a **responsabilità** limitata che hanno **optato per il regime della trasparenza fiscale** di cui all'art. 116, D.P.R. 917/1986; in questo caso la determinazione dell'imposta e dei relativi acconti avviene in capo ai soci stessi sommando i redditi d'impresa e di capitale conseguiti con le altre diverse categorie di reddito percepite.

Gli acconti Irpef dovuti per l'anno in corso (2012) sono quantificati applicando all'imposta dovuta per l'anno precedente (2011) una percentuale pari al 96%; si ricorda che fino allo scorso anno la percentuale era pari al 99% poi ridotta con l'emanazione del D.P.C.M. 21.11.2011 che ha differito il versamento di 3 punti percentuali dell'acconto 2012 alla data di versamento del saldo (giugno 2013).

Operativamente, l'acconto dovuto per l'anno è pari al 96% del totale dell'imposta dovuta per l'anno fiscale 2011 (rigo RN33, Unico 2012 PF).

Tuttavia, se l'importo indicato nel rigo RN33 (imposta a debito per il 2011) non è superiore ad euro 51,65 il contribuente non è tenuto ad alcun versamento a titolo di acconto per l'anno in corso.

Diversamente, se il rigo differenza del Modello Unico 2012 (rigo RN33) è **superiore ad euro 51,65** (in realtà pari o superiore ad euro 52 essendo gli importi arrotondati all'euro nel modello dichiarativo), il versamento dell'acconto potrà essere eseguito con differenti modalità a seconda dell'entità dello stesso:

- se l'importo dovuto è inferiore ad euro 257,52 l'acconto dovrà essere versato in un'unica soluzione entro la scadenza del 30.11.2012;
- se l'importo dovuto è pari o supera la soglia di euro 257,52 tale somma deve essere versata in due rate nella misura del:
 - 39,60% del valore indicato al rigo RN33 entro il 18.6.2012 ovvero entro il 18.7.2012 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
 - 56,40% del valore indicato al rigo RN33 entro il 30.11.2012.

Si evidenzia come venga superata la logica di ripartizione 40% e 60% tra primo e secondo acconto valida fino allo scorso anno e ancora in essere per l'Ires: la riduzione di 3 punti percentuali viene, infatti, interamente spostata sul secondo acconto in scadenza il 30.11.2012.

Tale criterio di determinazione dell'acconto viene definito **storico** in quanto prescinde dalla reale portata del reddito prodotto nel corso del periodo di imposta (e, conseguentemente, del relativo onere fiscale) e utilizza come base di computo l'**imposta dovuta per la precedente annualità**. In alternativa il contribuente può utilizzare un metodo **previsionale** laddove ritenga dovuta una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione per effetto, ad esempio, di minori redditi o dell'intervenuto diritto a maggiori deduzioni/detrazioni.

Viene concessa ai contribuenti la possibilità di procedere ad una rateazione per quanto riguarda il versamento del primo acconto, mentre per il **versamento del secondo acconto** è previsto il versamento in **un'unica soluzione non rateizzabile**.

Il secondo acconto Irpef dovrà essere effettuato tramite la presentazione del **Modello F24** con l'indicazione del **codice tributo 4034** («Irpef acconto seconda rata o acconto in unica soluzione») indicando l'anno d'imposta 2012.

Infine, si segnala che, nel caso di presentazione del **Modello Unico**, gli adempimenti relativi al versamento delle imposte sono **a carico del contribuente**; diversamente, se si è proceduto alla presentazione del **Modello 730**, tali adempimenti vengono direttamente effettuati dal **sostituto d'imposta**.

3. SECONDO ACCONTO IRES

L'Ires colpisce le società di capitali con l'applicazione di un'aliquota *flat* del 27,5% alla base imponibile determinata secondo la normativa fiscale vigente.

Il pagamento degli acconti Ires è previsto nella misura del 100% di quanto dovuto a titolo di imposta per il precedente esercizio. Pertanto, per il calcolo degli acconti relativi al periodo d'imposta in corso (2012), le società di capitali dovranno fare riferimento al valore indicato al rigo RN17, Unico 2012 SC («Ires dovuta o differenza a favore del contribuente»).

Come criterio generale, l'acconto Ires è dovuto **in due rate** salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi l'importo di euro 103,00.

Pertanto, se l'importo dell'acconto da versarsi alla scadenza della prima rata risulta:

- pari o inferiore ad euro 103,00, il versamento a titolo di acconto, pari al 100% del valore del rigo RN17, dovrà essere eseguito in un'unica soluzione entro il 30.11.2012;
- superiore ad euro 103,00, il versamento a titolo di acconto dovrà essere effettuato in due distinte rate. In questo caso, il primo acconto, corrispondente al 40% dell'importo complessivo, è da versare nel termine previsto per il saldo dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, ovvero entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare il termine è stato quello del 18.6.2012), oppure entro 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario con versamento a titolo di interesse della maggiorazione dello 0,40%; il secondo acconto, pari al 60%, andrà versato entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, entro il 30.11.2012).

Infine, nessun versamento è dovuto a titolo di acconto se l'imposta indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo precedente – rigo RN17 – non supera la somma di euro 20,66.

Va sottolineato che, ai fini del computo dell'acconto, **non** vanno tenute in considerazione, nella misura del **70%**, le **ritenute** sugli interessi, sui premi e sugli altri frutti dei titoli di cui all'art. 1, D.Lgs. 239/1996, scomputate nel periodo d'imposta precedente.

Inoltre, sempre con riferimento alla determinazione dell'acconto dovuto, deve essere **considerata**, come **imposta relativa al periodo precedente**, **quella** che si sarebbe determinata **senza prendere in considerazione le disposizioni** di cui all'art. 42, D.L. 78/2010, conv. con modif. dalla L. 122/2010 sulle **«reti d'impresa»** e quelle di cui all'art. 2, co. 5, D.L. 225/2010, conv. con modif. dalla L. 10/2011, che ha prorogato le disposizioni contenute nell'art. 21, co. 1, L. 448/1998 in materia di deduzione forfetaria in favore degli **esercenti impianti di distribuzione di carburanti**.

Di contro, nell'imposta relativa al periodo precedente si dovrà **tenere conto delle disposizioni** di cui all'art. 2, co. 36-decies, 36-undecies e 36-quaterdecies, D.L. 138/2011, conv. con modif. dalla L. 148/2011 relative a **società in perdita fiscale e beni di impresa concessi in uso gratuito ai soci** nonché delle disposizioni di cui all'art. 2, co. 36-bis e 36-ter, dello stesso D.L. 138/2011.

Con riferimento alle società a responsabilità limitata che hanno esercitato l'opzione per la tassazione per trasparenza, si ricorda che gli obblighi di acconto permangono, nel primo periodo d'imposta di efficacia dell'opzione, anche in capo alla società partecipata.

Il secondo acconto lres 2012 deve essere versato tramite il **Modello F24 in un'unica soluzione** (non è prevista la possibilità di **rateizzazione** come invece nel caso di saldo e primo acconto) **con codice tributo 2002**.

4. SECONDO ACCONTO IRAP

L'Irap è dovuta da coloro che svolgono abitualmente **attività autonomamente organizzate** dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

Per quanto concerne la determinazione dell'imposta e dei relativi acconti, il **modello dichiarativo** da utilizzare è **uguale** per ciascun contribuente, sia esso una persona fisica o una persona giuridica, ma si differenzia per i quadri che devono essere compilati.

Per la determinazione dell'entità degli acconti da versare si fa riferimento al **rigo IR22**, **Modello Irap 2012** («Totale imposta»).

La **misura** del versamento degli acconti Irap si differenzia a seconda che questi siano dovuti da una persona fisica oppure da una società di capitali:

- per quanto riguarda le **persone fisiche** e le **società o associazioni** di cui all'art. 5, D.P.R. 917/1986 **soggetti ad Irpef** l'acconto relativo al periodo d'imposta in corso è dovuto nella **misura del 99% dell'importo indicato nel rigo IR22**. Permane comunque l'**esenzione** dal versamento degli acconti nel caso in cui **l'importo dovuto sia pari o inferiore ad euro 51,65**;
- con riferimento alle società di capitali e agli enti ad esse equiparati soggetti ad Ires l'acconto relativo al
 periodo d'imposta in corso è pari al 100% dell'importo indicato nel rigo IR22. Nessun versamento è
 dovuto nel caso in cui l'importo da versare sia pari o inferiore ad euro 20,66.

Le modalità e i tempi di versamento del tributo variano, anche in questo caso, in funzione dell'ammontare del medesimo:

- se l'importo dell'acconto non supera euro 103,00 si procederà ad un unico versamento, da effettuarsi entro il 30.11.2012 per le persone fisiche ovvero entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese del periodo d'imposta per le società di capitali e gli enti ad esse equiparati (sempre, quindi, entro il 30.11.2012 se l'esercizio coincide con l'anno solare);
- se l'importo dell'acconto risulta maggiore di euro 103,00 si procederà a corrispondere:
 - il primo acconto, pari al 40% del dovuto, entro lo stesso termine stabilito per il versamento dell'imposta a saldo del periodo oggetto di dichiarazione;
 - il secondo acconto, pari al 60%, entro la scadenza del 30.11.2012 per le persone fisiche ovvero entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese del periodo d'imposta per le società di capitali e assimilati (sempre, quindi, entro il 30.11.2012 se l'esercizio coincide con l'anno solare).

La possibilità di rateazione, anche per quanto riguarda il versamento dell'Irap, è concessa solamente per l'imposta a saldo e per il primo acconto, mentre il secondo acconto deve obbligatoriamente essere versato in un'**unica soluzione** mediante il **Modello F24 con codice tributo 3813**.

Si segnala, infine, che per le **Regioni in deficit sanitario** per le quali operano maggiorazioni di aliquota l'acconto dovrà essere determinato, se si utilizza il metodo storico, non considerando il rigo IR22 ma assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando l'aliquota maggiorata.

5. METODO PREVISIONALE

Nei precedenti paragrafi è stato analizzato il calcolo degli acconti Irpef, Ires e Irap secondo il metodo storico. In base a tale metodo l'ammontare degli acconti dovuti deve essere calcolato **in percentuale sull'imposta dovuta per il periodo d'imposta precedente**. Tuttavia, nel caso in cui il contribuente preveda di conseguire durante l'anno fiscale 2012 **minori redditi** e, pertanto, di dover sostenere **minori imposte** rispetto al periodo d'imposta 2011, può **optare** per l'applicazione dell'alternativo **metodo previsionale**.

In tal caso il contribuente dovrà effettuare una previsione puntuale circa il reddito che conseguirà nel periodo d'imposta e in funzione del medesimo definire l'ammontare degli acconti da versare. L'ammontare degli acconti sarà pari al 96% dell'Irpef e al 99% dell'Irap calcolata sul reddito presunto del contribuente persona fisica, ovvero al 100% di Ires e Irap calcolate sul reddito presunto del contribuente persona giuridica.

Si segnala, infine, che per quanto attiene all'Irap riferita a **Regioni in deficit sanitario**, anche per la determinazione dell'acconto con il metodo previsionale, valgono le medesime indicazioni già fornite circa il computo con il metodo storico.

6. ACCONTO per la CEDOLARE SECCA sugli AFFITTI

La cedolare secca sui canoni di locazione, introdotta con il D.Lgs. 23/2011 e definita con un'aliquota pari al 21% per i canoni liberi ed al 19% per i canoni concordati, è esercitabile esclusivamente in relazione a locazioni di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze poste in essere tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione.

La verifica per determinare se sia dovuto o meno l'acconto relativo alla cedolare secca per l'anno 2012 è esperibile dal contribuente verificando l'importo indicato nel rigo RB11, colonna 3, Modello Unico 2012 PF.

Se il rigo RB11 è:

• pari o inferiore ad euro 51,65 (euro 52 in ragione degli arrotondamenti) non è dovuto acconto;

• superiore ad euro 51,65 (euro 52 in ragione degli arrotondamenti) è dovuto un acconto pari al 92% del suo ammontare.

In tale secondo caso opereranno le regole riportate esaminando l'Irpef ovvero:

- acconto dovuto in unica soluzione entro il 30.11.2012 se l'importo dovuto è inferiore ad euro 257,52;
- acconto dovuto in due rate se l'importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52:
 - il 38% del rigo RB11, colonna 3, entro il 18.6.2012 o con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo entro il 18.7.2012;
 - il 54% del rigo RB11, colonna 3, entro il 30.11.2012.

Il secondo acconto ovvero l'unica rata relativo alla cedolare secca dovrà essere versato con codice tributo 1841.